

Regolamento polizia mortuaria



22 DIC. 20

Comune di Lecco



Comune di Lecco

Regolamento polizia mortuaria del Comune di Lecco

Il “Regolamento di polizia mortuaria” è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera consiliare n° 11 del 22 febbraio 2001.

Il regolamento è stato modificato con:

1) delibera di consiglio comunale n. 25 del 23 maggio 2016;

2) delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019: rubricazione di tutti gli articoli e modifica e/o introduzione di 2-bis, 2-ter, 3, 5, 6, 8, 9-bis, 10, 11, 28 e abrogazione articolo 29;

3) delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020: abrogazioni, modifiche e/o introduzione dei seguenti articoli:

3.1. articoli da 1 a 8 del TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI (abrogati)

3.2. Articoli da 9 a 13 del TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI (abrogati)

3.3. Articoli 14 e 15 del TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI (abrogati)

3.4. Articolo 56 (abrogato)

3.5. articoli 40, 43, 44, 46, 69 e 73 (modificati)

3.6. articoli 40-bis e 43-bis (introdotti).

Il **22 dicembre 2020** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è inserito nel “**Fascicolo 1.4-0004/2020 - Regolamento polizia mortuaria**” ed è pubblicato nell’apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lecco.

Il vicesegretario generale, dott. Vincenzo Russo

Indice del regolamento

Regolamento polizia mortuaria del Comune di Lecco.....	2
Indice del regolamento.....	3
TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI (abrogato).....	7
TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI (abrogato).....	8
TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI (abrogato).....	9
TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	10
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE	10
<i>Art. 16. Definizione di trasporto funebre</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17. Esercizio del trasporto funebre</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18. Disciplina dell'attività di trasporto funebre</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19. Trasporti funebri istituzionali.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20. Trasporti funebri a pagamento.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21. Trasporto di resti mortali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21-bis. Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22. Sorvegliante funerario</i>	<i>11</i>
CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI.....	12
<i>Art. 23. Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24. Dotazione organica e di mezzi e personale per il trasporto funebre nell'ambito del Comune ...</i>	<i>12</i>
<i>Art. 25. Effettuazione di funerali.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26. Autorizzazione al trasporto funebre fuori dal Comune.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27. Autofunebre</i>	<i>13</i>
CAPO III - TARIFFE E DIRITTI.....	13
<i>Art. 28. Diritti di polizia mortuaria.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 29. Diritti fissi (abrogato).....</i>	<i>14</i>
CAPO IV – CONTROLLI.....	14
<i>Art. 30. Controlli comunali sui trasporti funebri</i>	<i>14</i>
TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO.....	15
<i>Art. 31. Autorizzazione per la sepoltura.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32. Custodia dei documenti.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 33. Cimiteri di pertinenza.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 34. Circoscrizioni cimiteriali.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35. Deposito provvisione di salme o resti mortali.....</i>	<i>16</i>
TITOLO VI - INUMAZIONI	17

Art. 36. Sepolture	17
Art. 37. Sepolture gratuite	17
Art. 38. Sepolture a pagamento.....	17
Art. 39. Scavo della fossa	17
TITOLO VII - TUMULAZIONI	18
Art. 40. Tipologia e durata delle concessioni cimiteriali	18
Art. 40-bis. Disposizioni in materia di rinnovo concessorio.....	18
Art. 41. Assegnazione dei posti.....	19
Art. 42. Atto di concessione	19
Art. 43. Doveri del Concessionario	19
Art. 43-bis. Voltura concessione	20
Art. 44. Decorrenza della concessione	20
Art. 45. Forno crematorio	20
TITOLO VIII - CAPPELLE ED EDICOLE.....	21
Art. 46. Concessione dell'area.....	21
Art. 47. Presentazione dei progetti	21
Art. 48. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.....	21
Art. 49. Manutenzione delle opere	21
Art. 50. Diritto al sepolcro.....	22
Art. 51. Tumulazione di estranei	22
Art. 52. Trasferimento di proprietà della parte muraria.....	22
Art. 53. Concessione a più fratelli	23
Art. 54. Elezione del domicilio	23
Art. 55. Sistemazione resti	23
TITOLO IX - TOMBE INDIVIDUALI.....	24
Art. 56. Norme per la concessione (abrogato).....	24
Art. 57. Costruzioni di tombe	24
Art. 58. Sovrapposizione di salme	24
Art. 59. Cippi e monumenti	24
Art. 60. Segno provvisorio.....	24
Art. 61. Domande e progetti per la posa di monumenti.....	24
Art. 62. Domanda per posa di lastre provvisorie e incisione epigrafi	25
Art. 63. Variazioni ad opere esistenti.....	25
Art. 64. Norme per la posa di monumenti	25
Art. 65. Norme per l'iscrizione su lastre di colombari e ossari.....	26

Art. 66. Termini per la costruzione del monumento	27
Art. 67. Manutenzione monumenti e loro rimozione.....	27
Art. 68. Abbandono o scadenza di concessione – proprietà dei monumenti.....	27
TITOLO X - COLOMBARI	29
Art. 69. Disposizioni generali	29
Art. 70. Caratteristiche dei feretri.....	29
Art. 71. Scadenza concessione	29
TITOLO XI - OSSARI	30
Art. 72. Ossario comune.....	30
Art. 73. Cellette ossario.....	30
Art. 74. Celletta Cineraria	30
TITOLO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	31
Art. 75. Esumazioni ed estumulazioni.....	31
Art. 76. Esumazioni straordinarie	31
Art. 77. Divieto di apportare riduzioni a salme.....	31
Art. 78. Cambio di sepoltura	31
Art. 79. Spostamenti per interventi sul Cimitero.....	32
Art. 80. Raccolta delle ossa.....	32
Art. 81. Esumazioni ed estumulazioni.....	32
Art. 82. Salma non consumata.....	32
TITOLO XIII - SERVIZI CIMITERIALI	33
Art. 83. Polizia del cimitero	33
Art. 84. Organizzazione del servizio cimiteriale	33
Art. 85. Personale Cimiteriale	33
Art. 86. Compiti del personale cimiteriale.....	33
Art. 87. Tenuta dei documenti obbligatori.....	33
Art. 88. Obblighi del personale cimiteriale.....	34
Art. 89. Responsabilità.....	34
Art. 89-bis. Cautele.....	35
Art. 89-ter. Pagamento dei servizi	35
TITOLO XIV - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	36
Art. 90. Orario di apertura del Cimitero.....	36
Art. 91. Divieti	36
Art. 92. Prescrizioni particolari.....	36
Art. 93. Norme per i visitatori	36

TITOLO XV - CONTRAVVENZIONI	38
<i>Art. 94. Sanzioni</i>	38
<i>Art. 95 (abrogato)</i>	38
TITOLO XVI - PARTICOLARI CONCESSIONI	39
<i>Art. 96. Spese</i>	39
<i>Art. 97. Destinatari di agevolazioni</i>	39
<i>Art. 98. Cittadini benemeriti</i>	39
<i>Art. 99. Onoranze funebri</i>	39
<i>Art. 100. Limitazioni</i>	40
TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI	41
<i>Art. 101. Regolamento speciale di Polizia Mortuaria</i>	41
<i>Art. 102. Abrogazione norme precedenti</i>	41
<i>Art. 103. Entrata in vigore del Regolamento</i>	41

**TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
(abrogato)¹**

¹ Il TITOLO è stato abrogato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI (abrogato)²

² Il TITOLO è stato abrogato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI (abrogato)³

³ Il TITOLO è stato abrogato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 16. Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o invenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

2. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria.

4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art.21, non costituendo trasporto di cadavere.

Art. 17. Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18. Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

a) orari e modalità di svolgimento dei servizi;

b) giorni di sospensione dell'attività funebre;

c) percorso dei veicoli interessati ai trasporti.

Art. 19. Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

a) salme dirette al deposito di osservazione su disposizione della Pubblica Autorità;

b) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;

c) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3. Su comunicazione dei servizi sociali potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza.

4. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi.

5. Con provvedimento motivato del Sindaco potranno altresì essere disposti trasporti funebri gratuiti qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino.

Art. 20. Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui all'art. 19, sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 21. Trasporto di resti mortali

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2. È comunque da usarsi un carro chiuso tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Art. 21-bis. Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10..9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

Art. 22. Sorvegliante funerario

1. Il Sorvegliante Funerario organizza , accompagna e dirige ogni servizio funebre secondo le norme stabilite dal presente Regolamento , sotto la sua personale responsabilità.

2. In caso speciale di grande concorso , previ accordi con l'Ufficio Servizi Cimiteriali , il Comando di Polizia Municipale fornirà un numero di vigili urbani strettamente necessario per il servizio d'ordine , i quali prenderanno disposizioni dal Sorvegliante Funerario responsabile.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Art. 23. Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese di onoranze funebri che organizzano ed effettuano trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di questa loro attività devono essere in possesso della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 24. Dotazione organica e di mezzi e personale per il trasporto funebre nell'ambito del Comune

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nell'ambito del territorio comunale devono dimostrare all'Ufficio Servizi Cimiteriali la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.

2. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzidotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

4. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e sue successive integrazioni e modifiche. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le ditte, nelle more della definizione del Piano di Sicurezza, dovranno attenersi. Dopo varranno le dotazioni specificate da ogni Piano di Sicurezza.

6. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

7. Tutto il personale adibito al servizio deve indossare , durante lo stesso , divise decorose e deve tenere sempre un contegno corretto e serio , quale si addice all'attività cui è addetto.

8. Il personale per tutta la durata del servizio funebre è subordinato al Sorvegliante Funerario del Comune ed è tenuto a ottemperare alle disposizioni di quest'ultimo.

Art. 25. Effettuazione di funerali

1. Per l'effettuazione dei funerali l'autofunebre , e relativo personale , dovrà essere a disposizione per tutto il periodo della cerimonia, fino alla consegna della salma al cimitero.

2. Potranno svolgersi cortei solo dalle vie indicate nell'apposita ordinanza sindacale.

3. In casi eccezionali, il Sindaco o un suo delegato può autorizzare il trasporto della salma senza l'uso di autofunebre. È comunque necessaria la presenza di un numero di addetti sufficiente ad assicurare il trasporto a spalla.

Art. 26. Autorizzazione al trasporto funebre fuori dal Comune

1. La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.

2. In particolare, prima del rilascio, il personale dell'Ufficio Servizi Cimiteriali dovrà verificare, per ciascun trasporto:

a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;

b) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;

d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, ove non sia già depositata una tantum.

Art. 27. Autofunebre

1. L'autofunebre utilizzato per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

2. L'autofunebre deve essere dotato di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

3. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990.

4. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

CAPO III - TARIFFE E DIRITTI

Art. 28. Diritti di polizia mortuaria⁴

1. La giunta comunale stabilisce i diritti di competenza del Comune:

a) per la concessione dei loculi in relazione ai costi di costruzione e di manutenzione in rapporto alla durata e all'andamento dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;

⁴ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

b) per la concessione delle aree in relazione alla tipologia, alla durata, all'andamento dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;

c) per la compartecipazione agli oneri amministrativi sostenuti;

d) per l'erogazione dei servizi cimiteriali in relazione ai costi sostenuti.

2. La giunta comunale determina i diritti amministrativi di polizia mortuaria, sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio comunale in regolamenti, atti di programmazione economico-finanziaria e in qualsiasi altro atto di indirizzo politico-amministrativo.

3. I diritti amministrativi sono determinati:

a) nel momento di predisposizione del bilancio di previsione;

b) durante l'esercizio finanziario per nuove o diverse fattispecie applicative.

4. I diritti di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente da parte della giunta comunale in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi prodotto (FOI9 prodotto dall'ISTAT nel mese di settembre con arrotondamento per eccesso all'unità di euro.

5. La rideterminazione nei casi di cui al comma 3 può consistere in una rivalutazione complessiva del diritto.

6. Le misure tariffarie dei diritti entrano in vigore come segue:

a) dal 1° gennaio dell'anno successivo al bilancio di previsione nel caso di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo;

b) dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di rideterminazione o in una diversa data indicata nel provvedimento di rideterminazione nei casi di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.

7. Le misure tariffarie si applicano agli atti rilasciati e alle operazioni svolte dalle date indicate al comma 6 del presente articolo.

Art. 29. Diritti fissi (abrogato)⁵

CAPO IV – CONTROLLI

Art. 30. Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

⁵ L'articolo è stato abrogato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 31. Autorizzazione per la sepoltura

1. Il personale cimiteriale non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 32. Custodia dei documenti

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal personale cimiteriale. Sugli stessi dovrà essere indicato il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 33. Cimiteri di pertinenza

1. Le salme devono essere sepolte nel Cimitero di pertinenza della Parrocchia nel cui territorio avevano in vita la residenza.

2. Le salme provenienti da fuori Comune, ma con residenza nel territorio comunale, devono essere sepolte nel Cimitero di pertinenza.

3. Per le salme o i resti mortali di persone:

a) che siano nate a Lecco e che abbiano avuto in vita la residenza anagrafica nel Comune di Lecco per non meno di anni quindici;

b) che siano state residenti nel Comune di Lecco per non meno di anni trenta, ma non residenti al momento del decesso, il cimitero di pertinenza è quello di Castello con tariffa di concessione cimiteriale raddoppiata.

4. Per le salme di persone che abbiano i requisiti di cui ai punti 1 o 2 del comma precedente, non residenti al momento del decesso perché ricoverate fuori Comune per motivi di salute e di cura, il cimitero di pertinenza è quello del territorio di Lecco in cui in vita avevano l'ultima residenza, con tariffa di concessione non raddoppiata.

5. Le salme di coloro che non si trovano nelle condizioni previste dai commi precedenti non hanno diritto ad esser inumate o tumulate nei cimiteri cittadini, fatti salvi i casi di cui all'art. 98 del presente Regolamento.

6. Potranno tuttavia essere sepolte in un Cimitero diverso da quello indicato al primo comma, quelle salme che andranno ad occupare posti già in vita assegnati o in sovrapposizione avendo uno stretto vincolo di parentela col soggetto sepolto e cioè: coniuge, ascendenti o discendenti entro il secondo grado, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi.

7. Potrà altresì essere autorizzata la sepoltura in Cimitero diverso, con provvedimento del Sindaco o Assessore Delegato, a istanza dei dolenti, qualora venga dimostrato che nel Cimitero richiesto risultino tumulate salme aventi lo stesso vincolo di parentela o affinità indicate nel precedente comma, nei confronti del defunto.

8. Comunque, verranno applicate, indipendentemente dai criteri di cui ai commi precedenti, le disposizioni di cui all'art.50, D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Art. 34. Circoscrizioni cimiteriali

1. Le circoscrizioni di pertinenza dei singoli Cimiteri di cui al primo comma dell'art. 33 sono le seguenti:

CIMITERO MONUMENTALE Parrocchia di San Nicolò – Pescarenico –S.Francesco d'Assisi

CIMITERO DI CASTELLO Parrocchia di Castello – Belledo – Bonacina – Caleotto – Germanedo – Olate – Pescarenico – S.Francesco d'Assisi – S.Giovanni e S.Nicolò

CIMITERO DI ACQUATE Parrocchia di Acquate

CIMITERO DI CHIUSO Parrocchia di Chiuso

CIMITERO DI LAORCA Parrocchia di La orca

CIMITERO DI MAGGIANICO Parrocchia di Maggianico

CIMITERO DI RANCIO Parrocchia di Rancio

Art. 35. Deposito provvisione di salme o resti mortali

1. Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, l'addetto al Cimitero ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI - INUMAZIONI

Art. 36. Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali a muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato D.P.R. n.285/90.

Art. 37. Sepolture gratuite

1. Le sepolture sono gratuite o a pagamento.

2. Le inumazioni gratuite si effettuano nei campi comuni.

3. Ogni fossa è contrassegnata da un cippo di marmo di tipo unico recante le indicazioni di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 285/90, che viene fornito gratuitamente dal Comune.

4. Su domanda degli interessati potrà essere autorizzata, in luogo del cippo di cui all'art. 70, D.P.R. 285/90, la posa di lapidi di monumenti, previo pagamento delle tariffe vigenti all'atto della domanda.

5. Le lapidi, i monumenti e ogni altro materiale posto sulle sepolture nei campi comuni si intendono passati in proprietà al Comune al momento dell'esumazione.

6. Le sepolture sono eseguite in campi comuni separati per adulti e per bambini.

Art. 38. Sepolture a pagamento

1. Le inumazioni a pagamento sono di durata venticinquennale e verranno assegnate dall'Ufficio in base alla disponibilità e comunque fino ad esaurimento, previo pagamento della relativa tariffa vigente.

Art. 39. Scavo della fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

TITOLO VII - TUMULAZIONI

Art. 40. Tipologia e durata delle concessioni cimiteriali⁶

1. Le concessioni relative alle sepolture sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (cd tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in novantanove anni;

b) posti in terra per tombe in muratura (cd giardini), fino ad un massimo di quattro posti. La durata della concessione è fissata in quaranta anni;

c) colombari e colombari doppi. La durata della concessione è fissata in anni quaranta;

d) nicchie ossario individuali (cd cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta;

e) loculi areati 25. La durata della concessione è fissata in venticinque anni;

f) loculi areati 10. La durata della concessione è fissata in dieci anni;

g) campi comuni. La durata è per dieci anni.

2. I colombari sono destinati alla tumulazione di feretri, urne cinerarie, resti ossei e, qualora tecnicamente possibile, alla contestuale tumulazione degli stessi.

3. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 40-bis. Disposizioni in materia di rinnovo concessorio⁷

1. Le concessioni cimiteriali possono essere rinnovate nei limiti e nelle condizioni stabiliti dal presente articolo.

2. Il rinnovo delle concessioni è finalizzato alla conclusione del periodo minimo di sepoltura del cadavere.

3. La durata dei rinnovi, salvo quanto stabilito al comma 7, decorre dall'ultima sepoltura.

4. Le concessioni per le nicchie ossario individuali, per i loculi areati decennali e per i campi comuni non sono rinnovabili.

5. Il consiglio comunale può disporre uno o più rinnovi a personalità riconosciute tali dal Consiglio stesso per meriti in campo politico, sociale, culturale.

⁶ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

⁷ L'articolo è stato introdotto dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

6. Il rinnovo delle concessioni già cessate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente articolo avviene secondo i nuovi criteri.

7. Per i procedimenti di rinnovo in corso all'entrata in vigore del presente articolo la decorrenza è il termine temporale della prima concessione per non più di venti anni.

Art. 41. Assegnazione dei posti

1. L'assegnazione dei posti sia in terra che in colombaro ed in ossario a muro per l'inumazione, la tumulazione delle salme o per il deposito dei resti mortali nei cimiteri è di esclusiva competenza dell'Ufficio di Stato Civile – Servizio Mortuario.

2. L'Ufficio Mortuario provvederà all'assegnazione sulla scorta delle disponibilità dei singoli Cimiteri, in base al piano di utilizzo dei posti in vigore al momento della richiesta.

3. Nessuna deroga sarà consentita, se non previa autorizzazione da parte del Sindaco od Assessore Delegato.

4. Nel caso che il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci alla concessione prima della scadenza contrattuale, il posto ritorna a disposizione dell'Amministrazione, con spese a carico del concessionario stesso.

Art. 42. Atto di concessione

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il Concessionario.

2. Prima della stipulazione dell'atto il Concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Art. 43. Doveri del Concessionario⁸

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti da apposito contratto e dai progetti se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

3. Eventuali danni causati a terzi, saranno a carico dei concessionari.

4. Il concessionario deve rendere disponibile il sepolcro al termine della concessione.

⁸ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

Art. 43-bis. Voltura concessione⁹

1. In caso di decesso del concessionario gli aventi diritto sono tenuti a darne comunicazione al Comune, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente il subentro e la conseguente variazione della titolarità della concessione. Qualora gli aventi diritto sono più di uno la richiesta deve indicare quale di esse è rappresentante nei rapporti con il Comune ai fini della gestione amministrativa del rapporto concessorio. La richiesta può anche pervenire da uno solo degli aventi titolo che dichiara sotto la sua responsabilità di agire in nome e per conto degli altri.

2. Subentrano nella titolarità della concessione secondo un ordine di categoria e di prossimità del grado nella categoria e salvo espressa rinuncia:

- a) il coniuge,*
- b) i parenti in linea retta fino al sesto grado,*
- c) i parenti in linea collaterale fino al sesto grado,*
- d) gli affini fino al secondo grado.*

3. Il subentrante è tenuto al pagamento del diritto di voltura nella misura fissata dalla giunta comunale.

Art. 44. Decorrenza della concessione¹⁰

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data indicata nell'atto.

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, dovranno provvedere ad altra sistemazione dei resti mortali che in difetto saranno collocati, senza bisogno di preavviso, in ossario comune o altro luogo nel rispetto del decoro e della dignità del cadavere e dei resti mortali.

3. Qualora non provveda entro tre mesi dal termine il Comune provvede d'ufficio con addebito delle spese.

Art. 45. Forno crematorio

1. Per la eventuale costruzione di un forno crematorio che deve essere realizzato solo entro il recinto del cimitero e per la procedura da seguirsi sia per la costruzione di questo, sia per la cremazione dei cadaveri, sia infine per il trasporto da Comune a Comune dei cadaveri stessi da essere cremati e delle ceneri risultanti al luogo del loro definitivo deposito, si richiamano le norme degli articoli 78-79-80-81 del D.P.R. 10.990 n. 285.

⁹ L'articolo è stato introdotto dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

¹⁰ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

TITOLO VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 46. Concessione dell'area¹¹

1. Il Comune può concedere a privati il diritto di superficie di aree per la costruzione di Cappelle di famiglia.

2. Il concessionario all'atto della presentazione della domanda in competente carta legale, dovrà versare l'intero importo previsto dalla tariffa.

3. *abrogato*

4. Il concessionario entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione provvede, pena la decadenza della concessione, alla stipulazione del contratto relativo, previo versamento delle spese contrattuali.

5. Il concessionario dovrà iniziare i lavori di costruzione entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, previo ottenimento delle relative autorizzazioni edilizie e dovrà ultimare la costruzione entro un anno dalla data di inizio dei lavori.

6. Qualora il concessionario non rispettasse i termini sopra prescritti la concessione dell'area si intenderà decaduta ed il Comune a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, tratterrà una somma pari al 10% dell'importo versato, restituendo il rimanente al concessionario.

7. *abrogato*

Art. 47. Presentazione dei progetti

1. I singoli progetti, prodotti in sei esemplari, provvisti dalla firma del progettista, del concessionario e della Ditta esecutrice, dovranno essere approvati dal Sindaco che rilascerà il nullaosta alla costruzione sentito il parere della Commissione edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato.

Art. 48. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 49. Manutenzione delle opere

1. I concessionari di Cappelle di famiglia od i loro successori o aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, igiene o di decoro.

¹¹ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

3. In caso di inadempienza provvederà direttamente il Comune ponendo la spesa a carico del concessionario.

4. Qualora il concessionario si rifiutasse di provvedere al pagamento della relativa spesa dopo formale ingiunzione da parte del Comune, decadrà dalla concessione e verrà applicata la disposizione di cui al 1° comma dell'art. 68 del presente Regolamento.

Art. 50. Diritto al sepolcro

1. Il diritto di tumulazione nelle cappelle è concesso al concessionario, al coniuge e a tutti gli ascendenti paterni e materni del concessionario stesso e a tutti i suoi discendenti in linea retta e rispettivi coniugi, nonché ai fratelli e alle sorelle.

2. Qualora la Cappella pervenga ad Enti od Associazioni a seguito di lascito, il diritto di cui al presente articolo viene riconosciuto solo ai legali rappresentanti dell'Ente od Associazione in carica.

Art. 51. Tumulazione di estranei

1. Nella cappella potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della concessione, la tumulazione delle salme di persone non contemplate nell'articolo precedente, dietro pagamento al Comune della somma indicata nell'allegata tabella.

Art. 52. Trasferimento di proprietà della parte muraria

1. Il diritto di sepoltura nelle cappelle di famiglia non è trasmissibile sia per atto tra vivi, sia per testamento, né può essere soggetto ad ipoteca o altri vincoli.

2. Esso si devolve di sua natura ai soli parenti indicati nel precedente articolo 50.

3. Nel caso in cui il concessionario rinunci al diritto di sepoltura in seguito a vendita a terzi della edicola (parte muraria) la sistemazione delle salme eventualmente tumulate nella cappella, resta a carico della parte cedente e del subentrante che previamente si accorderanno, informandone il Comune.

4. Il subingresso nella concessione è subordinato:

a) all'atto di rinuncia scritta fatta dal precedente concessionario;

b) alla esibizione di copia autentica del contratto di alienazione della parte muraria, debitamente registrato;

c) alla domanda di subingresso nella concessione con espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Regolamento;

d) al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento.

5. Quando la parte muraria viene lasciata in eredità, se l'erede non rientra fra gli aventi diritto di cui all'art. 50, la concessione cessa al nome del vecchio titolare e l'erede deve pagare una nuova concessione in base alla tariffa in vigore.

Art. 53. Concessione a più fratelli

1. La concessione per la costruzione di una cappella può essere intestata a più fratelli. In questo caso i concessionari hanno l'obbligo di pagare tante volte la tariffa di concessione quanti sono i concessionari medesimi.

Art. 54. Elezione del domicilio

1. In caso di morte del concessionario, gli aventi diritto dovranno eleggere un domicilio e comunicarlo al Comune e tale indirizzo varrà per tutte le comunicazioni e richieste che il Comune farà.

2. La modifica di tale domicilio è inefficace nei confronti del Comune fino a quando non sarà notificato al Comune il nuovo domicilio.

Art. 55. Sistemazione resti

1. Quando tutti i colombari esistenti nella Cappella di famiglia saranno occupati da altrettanti feretri, il concessionario o aventi diritto hanno facoltà, previo nulla-osta da parte degli uffici competenti, di raccogliere i resti in uno o più ossari della cappella stessa onde acquisirne nuovo spazio.

TITOLO IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 56. Norme per la concessione (abrogato)¹²

Art. 57. Costruzioni di tombe

1. La costruzione della tomba in muratura viene eseguita a cura del Comune secondo le misure stabilite dalla legge e previo pagamento da parte del richiedente del relativo importo previsto in tariffa.

Art. 58. Sovrapposizione di salme

1. Nei giardini quarantennali è ammessa la tumulazione di più salme in loculi sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

2. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata.

3. Le concessioni in sovrapposizione scadranno contemporaneamente alla primitiva concessione.

4. Le sovrapposizioni sono ammesse per i gradi di parentela indicati nell'art. 33 del presente Regolamento.

5. E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti di salme, dietro pagamento della relativa tariffa e stipulazione di concessione, che avrà la medesima scadenza di quella principale.

Art. 59. Cippi e monumenti

1. Le sepolture gratuite vengono contrassegnate con cippi come descritto all'art.37 del presente Regolamento.

2. Sulle sepolture a pagamento è invece prescritta la costruzione di monumenti nei limiti stabiliti da ciascuna concessione e subordinatamente alle ottemperanze delle norme generali indicate nel Regolamento.

Art. 60. Segno provvisorio

1. In attesa della erezione del monumento funerario e per il periodo massimo di un anno è permesso porre sulle sepolture a pagamento, previo versamento del relativo importo, un segno provvisorio di distinzione della sepoltura, mediante lastra di marmo con nome e cognome del defunto e con la indicazione "provvisorio".

Art. 61. Domande e progetti per la posa di monumenti

1. Le domande per la posa di monumenti dovranno essere redatte su carta legale e corredate da tre copie (di cui una bollata) dei disegni di progetto (per le cappelle di famiglia dovranno essere presentate sei copie dei disegni di progetto, di cui una bollata), sui quali sia riportata una descrizione dell'opera progettata, dei materiali

¹² L'articolo è stato abrogato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

da impiegarsi, del loro spessore e del loro collocamento, nonché una planimetria indicante l'ubicazione del monumento.

2. I progetti dei monumenti dovranno indicare in scale 1:10, pianta, fronte e fianco dell'opera da installare, con relative misure nonché, possibilmente, una vista prospettica dell'opera medesima; qualora fosse prevista la posa di opere di scultura, dovrà essere presentata, in triplice copia, anche la fotografia o il bozzetto dell'opera stessa, con l'indicazione dello scultore che l'ha eseguita.

3. I disegni di progetto, come la domanda, dovranno essere firmati dal richiedente, dal progettista e dalla ditta esecutrice, e dovranno anche riportare per intero l'epigrafe da riprodurre sul monumento od opera funeraria in progetto.

Art. 62. Domanda per posa di lastre provvisorie e incisione epigrafi

1. Le domande per la posa di lastre provvisorie o per l'incisione di epigrafi sulle lastre da ossario o colombaro, dovranno essere redatte su carta legale, firmate dal richiedente e dovranno indicare per intero l'epigrafe da iscriversi sulle lastre e, per quanto riguarda le lastre provvisorie, anche le dimensioni delle lastre stesse.

Art. 63. Variazioni ad opere esistenti

1. I monumenti, le lapidi, i segni funerari in genere e le epigrafi non potranno subire varianti rispetto ai progetti approvati, senza preventiva regolare autorizzazione.

Art. 64. Norme per la posa di monumenti

1. Nella costruzione di monumenti in genere, dovranno seguirsi le seguenti norme generali:

a) tutti i monumenti indistintamente dovranno poggiare su solide fondazioni di buona muratura, dell'altezza di almeno mt. 0,40 e con la risega perimetrale di almeno mt. 0,10. I pilastri, i cordoni, i supporti dei cancelli e recinzioni dovranno pure avere fondazioni in muratura alte non meno di mt. 0,25 possibilmente con risega di mt. 0,05 perimetrale. Il terreno di fondazione dovrà essere convenientemente consolidato;

b) le dimensioni in pianta dei monumenti da installare in campi comuni devono essere di mt. 1,20 di lunghezza e di mt. 0,60 di larghezza; l'altezza massima della lapide non dovrà superare i mt. 0,90. Le dimensioni in pianta dei monumenti da collocare nei quarantennali sono di mt. 2,00 di lunghezza e mt. 1,00 di larghezza con altezza massima della lapide od opera scultorea di mt. 3,00;

c) nei casi in cui il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, questi dovrà essere delimitato da cordoni di pietra o marmo, aventi altezza fissa fuori terra di mt. 0,15 e la larghezza della fascia vista orizzontale dovrà essere di mt. 0,20; nello spazio compreso tra il cordolo e il monumento, potranno essere coltivati fiori o arbusti che non superino l'altezza di mt. 1,50, a condizione che radici e chiome non invadano le tombe adiacenti;

d) i cancelletti e le recinzioni dovranno insistere unicamente sull'area assegnata, non superare l'altezza di mt. 0,60, essere di buona consistenza e, quelli di ferro e ghisa, accuratamente verniciati e fissati su cordoli o plinti di pietra. Le colonnine ed i pilastri di pietra non potranno erigersi oltre mt. 0,65 dal filo superiore dei cordoli di contorno degli spazi assegnati ed avranno il lato o il diametro non inferiore a mt. 0,12;

e) i portacordoni di ferro, i lampadini ecc. non potranno essere alti più di mt. 1,00, misurati come sopra, e dovranno essere solidamente fissati ad un blocco di pietra dalle dimensioni non inferiori a mt. 0,20 x 0,20 x 0,30;

f) le lastre di marmo orizzontali ed inclinate e quelle che servono per pavimentazione non possono avere spessore inferiore ai mt. 0,06. Le prime dovranno poggiare su un blocco di pietra di un sol pezzo, mentre le seconde dovranno essere sostenute da un cordolo di pietra dura di non più di quattro pezzi (uno per lato) dello spessore minimo di cm.20;

g) i monumenti in genere dovranno presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni specialmente altimetriche ed in relazione alla quantità dei materiali con cui sono foggiate. Di regola lo spessore delle croci, cimase, parapetti, lapidi verticali isolate di pietra, non potrà essere inferiore a 1/10 della loro altezza;

h) le pietre, sia da costruzione che da decorazione per monumenti, lapidi o segni funerari, non potranno essere lavorate né incise nell'interno del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportate già in condizione perfetta per la loro messa in opera;

i) i materiali da impiegare nella costruzione di monumenti sono la pietra, il granito, il marmo con esclusione del ceppo, delle arenarie, delle puddinghe, dei calcari teneri, della finta pietra e dei laterizi di qualsiasi tipo. Il loro impiego, come pure i progetti per la costruzione dei monumenti, è subordinato al giudizio dell'Ufficio tecnico comunale, il quale potrà eventualmente sottoporre i progetti anche all'esame della Commissione edilizia;

j) le chiavelle di collocamento delle pietre dovranno essere di metallo che non porti inconvenienti di macchie di ruggine od altro e perciò dovranno essere di bronzo, rame, ottone od alluminio, con assoluta esclusione del ferro. E' vietato l'uso dello zolfo per l'assicurazione delle parti metalliche alle pietre;

k) i monumenti saranno di forma la più semplice possibile con esclusione delle decorazioni dipinte;

l) la costruzione di monumenti sugli spazi per i quali può verificarsi la sovrapposizione di salme, dovrà essere eseguita in modo da permettere l'introduzione del feretro senza manomettere le tombe circostanti. Quando l'inumazione avvenga in piena terra, si dovrà provvedere alle fondazioni dei monumenti come sopra detto, in modo da assicurare la loro stabilità; il piano di fondazione dovrà raggiungere il piano di posa della cassa;

m) le epigrafi non potranno essere dipinte o verniciate, ma almeno incise e preferibilmente eseguite mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato.

Art. 65. Norme per l'iscrizione su lastre di colombari e ossari

1. Per i colombari ed ossari dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo predisposte dal Comune sul fronte dei singoli loculi, non è ammessa la sostituzione delle lastre con altre di diverso materiale o dimensione.

2. Le epigrafi dovranno essere incise o, meglio, eseguite mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato; oltre alle epigrafi, sulle lastre potranno essere applicate fotografie di ceramica, un portafiori ed un porta-lumini.

3. Non è ammessa l'applicazione di opere ornamentali di alcun genere.

Art. 66. Termini per la costruzione del monumento

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma.
2. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della salma e la inumazione in campo comune.
3. Al concessionario o all'avente causa verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per la concessione.

Art. 67. Manutenzione monumenti e loro rimozione

1. I monumenti, le lapidi ed in genere qualunque segno funebre dovranno essere mantenuti sempre in lodevole stato in ogni loro parte a cura del concessionario.
2. E' permesso togliere un monumento o segno funebre per riparazione o sostituzione previo assenso dell'Ufficio competente.
3. Qualora il monumento o il segno funebre non venisse ripristinato entro un anno dalla sua rimozione la concessione si intenderà senz'altro revocata e l'Amministrazione provvederà all'esumazione dei resti ed al loro ritiro in celle d'ossario o comunque a diversa sistemazione delle salme inumate, a giudizio dell'Ufficio competente.
4. I fiori e gli arbusti che le famiglie dei defunti avranno facoltà di far piantare sui terreni concessi saranno regolati in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso.
5. In caso contrario l'Amministrazione comunale li farà regolare od anche estirpare ove lo credesse opportuno.
6. Né piante di fiori, né arbusti, né appendici di monumenti o parti di esse, né, infine, qualunque altro oggetto, potrà essere asportato dal Cimitero senza ordine od assenso dell'Ufficio comunale.
7. Quando i monumenti o segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni di poter recare danno alle sepolture circostanti o alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati la esecuzione dei lavori occorrenti.
8. Qualora si verificasse il caso di completo abbandono delle sepolture da parte dei concessionari, l'ufficio, eseguite le ricerche per individuare gli eventuali aventi diritto, inviterà gli stessi a provvedere agli obblighi derivanti dalla concessione, in caso contrario si provvederà alla revoca della concessione stessa.
9. Nella eventualità che i concessionari risultassero irreperibili, basterà che il Comune pubblichi apposito avviso all'albo comunale e all'ingresso del Cimitero, per il periodo di un mese.

Art. 68. Abbandono o scadenza di concessione – proprietà dei monumenti

1. Allo scadere della concessione del diritto di superficie per le Cappelle o comunque, in caso di abbandono o rinuncia, o di decadenza della concessione stessa, da parte del concessionario della Cappella, sarà

in facoltà del Comune chiedere l'abbattimento della Cappella ovvero subentrare nella proprietà della medesima, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso.

2. Quando una tomba venga abbandonata per lo spirare del termine della concessione ed in ogni altro caso, tutto indistintamente ciò che è posto sulla tomba stessa cadrà in proprietà del Comune.

3. E' ammesso, nell'ambito dello stesso cimitero il trasporto sulla tomba di un parente o affine fino al terzo grado di un monumento o altro segno funebre posto su una tomba che venga abbandonata, previo nulla-osta dell'Ufficio Comunale.

4. Tutto ciò che cade in proprietà del Comune in base al presente articolo, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, abbellimenti o riparazioni dei Cimiteri.

5. Le opere di pregio artistico o storico assai rilevanti, a giudizio di apposita commissione, saranno conservate dal Comune, nei Civici Musei.

TITOLO X - COLOMBARI

Art. 69. Disposizioni generali¹³

1. Il Comune provvede alla costruzione di colombari per la tumulazione di cadaveri nel numero che di volta in volta, a suo esclusivo diritto, si dimostrerà necessario per il buon funzionamento del cimitero.

2. I colombari vengono concessi completi di lastra di chiusura in marmo. Sono a carico del concessionario le iscrizioni che egli riterrà di far apporre sulla lastra, previa approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione. È obbligatoria l'iscrizione almeno del nome, cognome e della data di morte della persona alla quale i resti appartengono.

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. abrogato

7. abrogato

Art. 70. Caratteristiche dei feretri

1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la doppia cassa, entrambe con le caratteristiche e i requisiti di cui agli art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.

2. È ammesso all'atto della tumulazione del feretro nel colombario, anche il collocamento di cassette con i resti di salme di parenti previo pagamento della tariffa prevista per l'ossario in terra sempreché lo spazio del loculo lo consenta.

Art. 71. Scadenza concessione

1. Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti in ossario comune.

2. È data facoltà agli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

¹³ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

TITOLO XI - OSSARI

Art. 72. Ossario comune

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che siano sottratte alla vista del pubblico.

2. Le ceneri risultanti dalla cremazione di salme, ove non collocate diversamente, saranno versate nell'ossario comune di cui al precedente comma.

Art. 73. Cellette ossario¹⁴

1. Le cellette ossario raccolgono in apposite cassette i resti di cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve contenere, di norma, contenere i resti di una sola persona.

2. Le cellette vengono costruite dal Comune e concesse complete di lastra di chiusura. Sulle lastre di chiusura deve essere indicato, a cura del concessionario il cognome, il nome e la data di morte della persona alla quale i resti appartengono.

3. *abrogato*

4. *abrogato*

5. *abrogato*

Art. 74. Celletta Cineraria

1. Le cellette ossario possono essere destinate anche a contenere le urne cinerarie con le ceneri di cadaveri cremati.

2. L'urna cineraria deve portare all'esterno cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.

3. Per la concessione delle cellette ossario contenenti le urne cinerarie si applicano le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 73.

¹⁴ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

TITOLO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 75. Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno eseguite possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, allo scopo di trasferire il cadavere in altra sepoltura o per essere sottoposto a cremazione, o per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia.

Art. 76. Esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
 - b) quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 77. Divieto di apportare riduzioni a salme

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate o inumate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo o in terra, al momento della tumulazione o della inumazione.
2. Il personale cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del C.P.

Art. 78. Cambio di sepoltura

1. Il cambio di sepoltura, nell'ambito di ciascun Cimitero, o da un Cimitero all'altro del comune, può essere autorizzato dal Sindaco o Assessore Delegato per le estumulazioni, in qualunque periodo di tempo e mesi dell'anno, per le esumazioni nei limiti e nei modi previsti dai precedenti articoli 75 e 76, quando ciò venga richiesto per collocare in un unico posto o in un colombaro adiacente la salma di parenti di primo grado o del coniuge.
2. La concessione del cambio di sepoltura comporta la stipulazione di un nuovo contratto ed il pagamento del canone previsto, con diritto da parte dell'interessato al rimborso del corrispettivo di concessione versato per la precedente sepoltura, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno di occupazione di quest'ultima.

3. Fermo restando le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, lo stesso rimborso spetta al concessionario in caso di abbandono del posto per trasferimento di salma in altro Comune.

4. In tutti i casi, le spese relative al cambio di sepoltura o alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.

Art. 79. Spostamenti per interventi sul Cimitero

1. Il Comune in caso di necessità di interventi modificativi nel Cimitero, potrà spostare quelle tombe che a giudizio dell'Amministrazione impediscano l'intervento programmato.

2. In tale caso le relative spese di cambio di sepoltura saranno a totale carico del Comune e la durata della concessione rimarrà invariata, con scadenza a partire dalla data del rilascio originario.

Art. 80. Raccolta delle ossa

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccogliere in apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 73 del presente Regolamento.

Art. 81. Esumazioni ed estumulazioni

1. Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di privati interessati saranno richiesti i compensi indicati nella tariffa allegata.

Art. 82. Salma non consumata

1. Nelle operazioni di esumazioni e di estumulazione, qualora la salma non fosse completamente consumata, la stessa dovrà essere nuovamente inumata adottando gli accorgimenti necessari per una sua celere mineralizzazione, tramite eventuale modifica artificiale della composizione del terreno con le modalità di cui all'art.57, commi 5 e 6, del D.P.R. 10.9.90, n. 285. La durata del periodo di reinumazione non potrà essere inferiore a 5 anni.

TITOLO XIII - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 83. Polizia del cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
2. L'Ufficio di Stato Civile vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano regolatore cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 84. Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a) per la parte amministrativa la Divisione Servizi Demografici, Ufficio Servizi Cimiteriali;
 - b) per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
 - c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) l'Ufficio Tecnico.

Art. 85. Personale Cimiteriale

1. Il personale addetto ai Cimiteri è alle dipendenze della Divisione Servizi Demografici per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali.

Art. 86. Compiti del personale cimiteriale

1. Il personale addetto ai Cimiteri è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 10.9.90, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale.

Art. 87. Tenuta dei documenti obbligatori

1. Il personale cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7 nonché l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del luogo dove sono stati deposti;
 - c) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, di ceneri, resti, ecc..

2. Il registro sopra indicato deve essere presentato ad ogni richiesta dell'Ufficio Comunale Governativo.

3. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso i locali del cimitero.

Art. 88. Obblighi del personale cimiteriale

1. Il personale cimiteriale deve altresì:

a) aprire e chiudere i cancelli di ingresso secondo gli orari stabiliti;

b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;

c) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

d) segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;

e) curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;

f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

g) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

2. Inoltre ha l'obbligo di:

a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;

c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella-ossario;

d) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Art. 89. Responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio e per i danni arrecati con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 89-bis. Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (*trasporti, inumazioni, tumulazioni, ecc.*) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, passata in giudicato.

Art. 89-ter. Pagamento dei servizi

1. Le bollette di pagamento sono rilasciate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, in base alle tariffe vigenti, entro il terzo giorno successivo alle operazioni cui si riferiscono.

2. Le stesse devono essere versate alla tesoreria comunale nella settimana successiva a quella in cui le operazioni sono state effettuate. Il cassiere staccherà apposita quietanza che sarà esibita dall'interessato all'Ufficio competente a dimostrazione del pagamento dei servizi effettuati.

TITOLO XIV - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 90. Orario di apertura del Cimitero

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco da apporsi all'ingresso del Cimitero.

2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel Cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 91. Divieti

1. E' vietato:

a) ogni forma di questua all'interno del perimetro di ogni Cimitero;

b) la vendita di qualsiasi oggetto da parte di estranei o del personale addetto ai Cimiteri e di qualsiasi prestazione di carattere privato;

c) l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio;

d) l'ingresso di ragazzi non accompagnati da persone adulte;

e) la circolazione di qualsiasi veicolo privato ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto del materiale e di quelli degli Organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 92. Prescrizioni particolari

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o restauro alle tombe nei giorni festivi.

2. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel Cimitero è vietata nel periodo dal 30 ottobre al 3 novembre.

3. Non può essere iniziato nel Cimitero alcun lavoro e nessun monumento, segno funerario, materiale da costruzione potrà essere introdotto, senza regolare autorizzazione del competente Ufficio.

4. La terra, le pietre od altro che sopravanzasse dalle opere tanto eseguite che in corso di costruzione da parte di privati, dovranno immediatamente essere fatti trasportare dai costruttori delle stesse fuori dal Cimitero.

5. Le medesime prescrizioni dovranno osservarsi anche allorquando abbia luogo la sospensione dei lavori per qualunque causa.

6. In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di questo obbligo, la terra e gli altri materiali verranno fatti trasportare dall'Autorità comunale a carico e spese delle parti.

Art. 93. Norme per i visitatori

1. Nell'interno del Cimitero i visitatori dovranno tenere un contegno corretto.

2. E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;*
- b) asportare o spostare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;*
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri dei Cimiteri, alle Cappelle , alle lapidi, ecc.;*
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cesti raccoglitori;*
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;*
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.*

TITOLO XV - CONTRAVVENZIONI

Art. 94. Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 803/75 , e quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni e della legge 24.11.1981 , n. 689.

Art. 95 (abrogato)

TITOLO XVI - PARTICOLARI CONCESSIONI

Art. 96. Spese

1. Il Comune di Lecco partecipa alle spese per onoranze funebri per alcune categorie di persone, come stabilito negli articoli seguenti.

Art. 97. Destinatari di agevolazioni

1. I soggetti aventi diritto alle onoranze funebri di cui al presente titolo sono i seguenti:

- a) Sindaco ed ex Sindaci;*
- b) Amministratori comunali in carica, ex Amministratori che abbiano assolto almeno due legislature;*
- c) Dipendenti comunali in servizio o collocati a riposo con almeno cinque anni di servizio;*
- d) Cittadini benemeriti;*
- e) Parroci delle Parrocchie del Comune di Lecco.*

Art. 98. Cittadini benemeriti

1. Sono cittadini benemeriti tutti coloro che sono stati insigniti di medaglia d'oro per civiche benemerenze; coloro che per meriti nel campo dell'arte, della cultura, dell'economia, della politica si sono affermati in campo nazionale ed internazionale dando lustro alla Città di Lecco.

2. Per quest'ultima categoria, il giudizio e la decisione sono conferiti alla Giunta Municipale e saranno comunicati al Consiglio Comunale alla prima successiva adunanza.

Art. 99. Onoranze funebri

1. Le onoranze funebri a carico del Comune per i singoli aventi diritto sono le seguenti:

a) Per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente art. 97:

- Gonfalone civico retto da alfiere con a lato due vigili urbani;*
- Scorta d'onore al feretro formata da sei vigili urbani;*
- Posto quarantennale o colombaro al Cimitero.*

b) Per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 97:

- Gonfalone civico retto da alfieri con a lato due vigili urbani;*
- Posto quarantennale o colombaro al Cimitero.*

c) Per i soggetti di cui alla lettera c) del precedente art. 97:

1° Dipendenti con almeno 15 anni di servizio:

- *Bandiera civica retta da alfiere con a lato due vigili urbani;*
- *Posto quarantennale o colombaro al Cimitero.*

2° Dipendenti con meno di 15 anni di servizio:

- *Bandiera civica retta da alfiere con a lato due vigili urbani;*
- *Sconto del 50% per il posto quarantennale o colombaro al Cimitero.*

d) Per i soggetti di cui alla lettera d) del precedente art. 97:

- *Gonfalone civico retto da alfiere con a lato due vigili urbani;*
- *Posto quarantennale o colombaro al Cimitero.*

e) Per i parroci di cui alla lettera e) del precedente art. 97:

- *Gonfalone civico retto da alfiere con a lato due vigili urbani;*
- *Posto quarantennale o colombaro al Cimitero.*

Art. 100. Limitazioni

1. Qualora le onoranze funebri (funerali e sepoltura) si dovessero svolgere fuori del territorio comunale, è automaticamente abolita la concessione del posto al Cimitero.

2. In caso di onoranze funebri che si svolgessero fuori del territorio comunale, la rappresentanza potrà essere ridotta o anche abolita, a giudizio della Giunta Municipale, in rapporto alla distanza dal Comune di Lecco.

TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101. Regolamento speciale di Polizia Mortuaria

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 102. Abrogazione norme precedenti

1. E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente Regolamento e del Regolamento nazionale.

Art. 103. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla Legge.